

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2019, n. 3-328

**Assemblea del 23 settembre 2019 - Nomina di tre componenti CDA. Nomina di tre componenti CDA di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. da parte della Regione Piemonte. Indirizzi al Rappresentante regionale che interverrà in assemblea.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione del 22 luglio 2019 con la quale è convocata per il giorno 23 settembre 2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del compenso.

Premesso che:

- "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." è società a prevalente capitale pubblico controllata dalla Regione Piemonte e l'attuale organo amministrativo è in scadenza.

Preso atto che l'Assemblea ha sospeso la trattazione dell'argomento sopra menzionato disponendone la ripresa il giorno mercoledì 2 ottobre 2019;

- per quanto concerne la nomina dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto: "L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo, costituito da un Amministratore unico, nominato dalla Giunta Regionale, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque Consiglieri, incluso il Presidente, la cui determinazione e nomina è effettuata dall'assemblea, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e del presente statuto. L'amministratore unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dalla Regione Piemonte a norma dell'art. 2449 C.C. nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica e sono rieleggibili".

Visto che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza sulla nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo è attribuita alla Giunta regionale.

Considerato che la società si configura quale holding pubblica e comprende al suo interno realtà societarie sensibilmente differenti per modalità di partecipazione (pubblica o mista) e per attività sociale si rende necessario garantire la presenza di competenze diversificate all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto pertanto opportuno che la *governance* rimanga collegiale prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque componenti, di cui tre nominati dalla Regione Piemonte, in considerazione della complessità gestionale ed operativa della Società, nonché della volontà dei soci privati – peraltro già espressa con l'indicazione dei propri componenti nel corso dell'ultima assemblea – ad avere la propria rappresentanza nel Consiglio in considerazione dell'apporto economico effettuato dagli stessi.

Atteso che tale configurazione rispetta il disposto dell'art. 11 comma terzo del D.lgs. 175/2016 ai sensi del quale: *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”* si da indirizzo al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso in sede assembleare.

Visto che per quanto concerne la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto: *“Nel caso in cui l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale, a norma dell'art. 2449 C.C.. Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, ne assume la funzione il consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere. Il Presidente ha la legale rappresentanza della società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno, presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri, esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto”*.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 Suppl. Ordinario n. 2 del 23/05/2019, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature.

Preso atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Rapporti con società partecipate – Direzione Segretariato Generale sulla base delle seguenti disposizioni:

- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 e alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, della D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse
- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati” e smi;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 “Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Rapporti con le società partecipate e conservate agli atti di tali uffici, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che il numero dei componenti dell'organo amministrativo da nominare richiede l'espressione della minoranza consiliare la quale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 della l.r. n. 39/1995, ha la facoltà di individuare un nominativo.

Vista la nota prot. n. 15969/UCPCP del 8 agosto 2019, agli atti dell'Assessorato competente, con la quale è stato richiesto ai Presidenti dei Gruppi di Minoranza del Consiglio Regionale di fornire un'indicazione tra le candidature ammissibili pervenute, alla quale è pervenuto riscontro con la nota prot. n. 29/PD/XI/2019 del 26 settembre 2019, a firma del Presidente del Gruppo Consiliare del Partito Democratico.

Considerato che in base all'art. 15 comma secondo dello Statuto societario la Regione Piemonte nomina tre componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2449 C.C., nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte per l'organo amministrativo risultano essere:

Francesco ZAMBON

Fulvia MASSIMELLI

Veronica COMI (su espressione delle minoranze consiliari)

in quanto in possesso di adeguati requisiti professionali ed esperienziali riscontrabili dai *curricula* presentati.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma secondo dello Statuto della Società, la Giunta regionale provvede a nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Francesco ZAMBON

che risulta in possesso dei requisiti richiesti per tale carica.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il cui comma 1 prevede che *"Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla"; nonché il comma successivo, ai sensi del quale: "Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale"*.

Atteso che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico dei componenti nominati dalla Regione Piemonte l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato altresì il D.lgs n. 39/2013 , ed in particolare l'art. 20, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità di cui allo stesso decreto.

Considerato che, con la nomina del Consiglio di Amministrazione, deve essere determinato il relativo compenso.

Visto l'art. 22 dello statuto sociale, secondo cui: *"l'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme statali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che [...] il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione non può superare i limiti risultanti dalla normativa vigente in materia"* e *"ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza nella misura e nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia"*.

Atteso che la disposizione sopra richiamata prevede altresì che: *"Una parte variabile della remunerazione spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dall'Assemblea ovvero, nel caso di Organo Amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso degli azionisti espresso in Assemblea"*.

Visto l'art. 43 della l.r. n. 5/2012 ai sensi del quale: *"I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000,00; di euro 20.000,00 per ciascun componente degli organi di amministrazione; di euro 15.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo e di ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di euro 60.000,00, euro 20.000,00 e di euro 15.000,00"*.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma settimo, del D.lgs. 175/2016: *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95"*.

Dato che, ai sensi dell'art. 4, comma quarto, secondo periodo del richiamato decreto legge n. 95/2012 il costo annuale per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Ritenuto quindi, in qualità di azionista di maggioranza assoluta, di proporre all'assemblea la conferma dell'importo annuo lordo onnicomprensivo per la remunerazione dell'intero -consiglio di Amministrazione pari ad euro 94.000, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate come verificato dagli uffici competenti.

Ritenuto altresì che il nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto, debba stabilire le modalità di ripartizione del compenso tra i propri componenti, incluso il Presidente, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riguardo alla l.r. n. 2/2010 e all'art. 43 della l.r. n. 5/2012 configurando parte del compenso attribuito al Presidente quale remunerazione incentivante legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla società nonché all'implementazione dei seguenti obiettivi di cui al DEFR 2019-2021:

- Contenimento dei costi di struttura;
- Incremento dei servizi svolti con nuove attivazioni e implementazioni, eventualmente anche attraverso la definizione di nuovi strumenti per lo sviluppo di progetti nel settore del partenariato pubblico privato, e con particolare riferimento al perimetro della Regione Piemonte;
- Redazione e condivisione con Finpiemonte SpA del piano di lavoro per l'integrazione tra le due società ai sensi della L.R. n. 1/2015.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di nominare quali amministratori di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.:

Francesco ZAMBON

Fulvia MASSIMELLI

Veronica COMI (su espressione delle minoranze consiliari)

- di nominare fra essi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Francesco ZAMBON

- di porre a carico dei suddetti l'obbligo di informare annualmente il Presidente della Regione Piemonte per il tramite del competente Settore regionale sull'operato del Consiglio di

Amministrazione, sulla situazione della Società, nonché sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando fin d'ora che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 3 della l.r. n. 39/1995;

- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte dei nominati, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità;

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica come stabilito dall'art. 15 dello Statuto della società per 3 esercizi e che la scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori;

- di fornire indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ad esprimersi per un sistema di *governance* connotato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri per le motivazioni sopra richiamate, nonché ad indicare, in materia di determinazione dei compensi, l'importo e le modalità di cui in premessa;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Elenco candidature ammissibili Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. – 3 AMMINISTRATORI**

	<b>CANDIDATI</b>
1	ARTUSIO Franco
2	ASTORI Marco
3	BALISTRERI Paolo Ruggero
4	BELLATI Ferruccio
5	CAPPELLO Francesco
6	CAPUZZO Fabrizio
7	CASSELLA Fabrizio
8	COMI Veronica
9	DORIA Matteo
10	FAVA CAMILLO Pier Giorgio
11	FORNERO Irene
12	GALLETTO Giovanni Giuseppe
13	GALLINA Sebastiano
14	GALLO Giorgio
15	GHIGLIA Agostino
16	GIORDANO Fabio Michele
17	GLIOZZI Filippo
18	GULA Massimo
19	MASSIMELLI Fulvia
20	MOLINA Roberto
21	NICCO Davide
22	PAGLIALUNGA PARADISI Alberto
23	PAGLIASSO Aldo
24	PEDRINI Maurizio
25	PIOLATTO Riccardo
26	PRINCIPATO Angelo
27	ROSSETTO Giuseppe
28	ROSSI Alessandro
29	TEALDI Luigi
30	VANNI Andrea
31	VIETTI Pier Vittorio
32	ZAMBON Francesco
33	ZOCCOLA Paolo